

CCLXX.

1^a TORNATA DI SABATO 16 GIUGNO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Disegni di legge:

Liste elettorali (*Terza lettura*) Pag. 10219

Oratori:

BARZILAI 10223
 BRUNIALTI 10224
 CAVAGNARI 10223
 CHINDAMO 10220
 RUGGIERI E. 10223
 TORRACA, *relatore* 10219-20

Operazioni elettorali amministrative (*Seconda lettura*) 10224

Oratori:

BERTOLLO 10225-27-28-34
 BRUNIALTI 10225-27-32-34
 CASTORINA 10228-30-35
 CAVAGNARI 10230
 CHIARADIA 10237
 CHINDAMO 10235-36
 COLOMBO-QUATTROFRATI 10238-37
 CURIONI 10231
 FILLI-ASTOLFONE 10231
 GRIPPO, *relatore* 10225

10227-29-30-31-32-34-36-37

LAZZARO 10229-31-33
 LEALI 10231
 LEVI 10236
 LUCIFERO 10235-36
 RIZZO 10236
 ROSPIGLIOSI 10235
 SPIRITO F. 10236

La seduta comincia alle 10.

Quartieri, segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente, che è approvato.

Terza lettura del disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica.

Presidente. L'ordine del giorno reca: terza lettura del disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge

comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali.

A tenore degli articoli 61 e 62 del regolamento, la terza lettura consiste nella discussione e deliberazione intorno agli emendamenti che sono presentati dal Governo, o da quindici deputati. Gli emendamenti che dovranno ora venire in discussione sono concordati fra Governo e Commissione, furono trasmessi al presidente quarantott'ore prima della discussione, e distribuiti ai deputati da oltre ventiquattr'ore.

Dò lettura di questi emendamenti e degli articoli ai quali si riferiscono.

All'articolo 1^o che modifica diversi articoli della legge elettorale politica, si propongono i seguenti emendamenti:

Articolo 17; nel primo capoverso, ove è detto: « il primo gennaio », si propone di sostituire « quindici dicembre ».

Allo stesso capoverso, ove è detto: « il 15 dello stesso mese » si sostituisca: « il 31 dello stesso mese ».

Nel secondo capoverso, alle parole: « in corso », si sostituisca la parola: « successivo ».

Se niuno chiede di parlare, pongo a partito questi emendamenti proposti all'articolo 17.

(Sono approvati).

Torraca, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. All'articolo 18 c'è un errore di stampa al n. 3^o; dove dice: *per gli effetti degli articoli 13, 24, 24*, deve dire invece: « degli articoli 13, 24, 47. »

Presidente. Ma questo è già corretto.

Poi « Art. 20. All' *ultimo capoverso aggiungere*: La motivazione deve risultare dai verbali di cui all'articolo 26.

Pongo a partito quest'emendamento.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Chindamo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma badi che non può proporre un emendamento.

Chindamo. Desidero rivolgere una semplice preghiera alla Commissione ed al Governo.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Chindamo. Parecchi colleghi mi avevano incaricato di proporre un emendamento che concerne i militari. Io non ho fatto in tempo a presentarlo prima, nè lo posso oggi a tenore del regolamento. Ma la proposta che io dovevo svolgere è così importante, che io mi lusingo che il relatore o il ministro dell'interno vorranno sottoporla alla deliberazione della Camera.

Presidente. Onorevole Chindamo, nè la Commissione nè il Governo, possono più proporre emendamenti.

Chindamo. Allora prego l'onorevole ministro di tener conto della mia osservazione quando sosterrà in Senato la discussione di questo disegno di legge.

Crispi, presidente del Consiglio. Vedremo.

Chindamo. Quando in questa Camera, nel maggio e giugno 1881 si discuteva la riforma elettorale, all'articolo 2^o, capoverso 5, si accordava il diritto elettorale ai cittadini che avevano servito il proprio paese nell'esercito: ma a due condizioni: cioè che avessero frequentate con profitto le scuole reggimentali e che fossero rimasti sotto le armi per due anni.

La Camera esentava quei cittadini dalla licenza elementare, considerando che la scuola reggimentale e la educazione militare, valeva bene la scuola elementare inferiore dei Comuni; ed anche perchè chi è creduto idoneo a difendere il proprio paese, è pure idoneo a concorrere alla scelta dei suoi legislatori.

In quell'epoca, come risulta dalla tabella allegata n. 25, le classi dal 1843 al 1856 non servivano meno di due anni e mezzo nell'esercito: ma ora che il servizio attivo del soldato non oltrepassa 18 mesi, salvo per la cavalleria e l'artiglieria, il capoverso 5 dell'articolo 2 deve essere riformato: e però io ed alcuni amici proponiamo alla Camera l'ado-

zione dell'emendamento da noi proposto, emendamento che, tenendo ferma la prova di aver frequentato la scuola reggimentale con profitto toglie l'obbligo del servizio per due anni.

E badate, o signori, che dalla predetta tabella risulta che ben 425 mila sapevano leggere e scrivere quando lasciarono l'esercito, e soli 219 mila all'epoca dell'arruolamento risultavano capaci di lettera e di scrittura sopra 494 mila arruolati. Sicchè voi vedete l'importanza del nostro emendamento e credo che Commissione e Ministero non si opporranno alla nostra proposta.

Faccio ancora considerare che l'adozione di questo emendamento torna a favore della campagna, nelle quali sovente il figlio del contadino non frequenta la scuola comunale, e soltanto la scuola reggimentale può abilitarlo all'elettorato politico ed amministrativo.

Per i Comuni rurali la tesi che noi sosteniamo è di grave momento per non dare in mano le amministrazioni comunali ai disoccupati ed ai mestieranti. Il contadino, che lavora e produce, ha più diritto a votare del battagliere ed dello scribacchino, che è quasi sempre uno spostato, e concorre all'amministrazione del proprio comune, ed il suo voto politico è sempre più indipendente del nullatenente che sa leggere e scrivere il proprio nome.

E poichè l'emendamento non può essere discusso perchè non presentato nei termini del regolamento, prego ed esorto il ministro dell'interno di farlo suo e proporlo al Senato.

L'articolo 2, capoverso 5 della legge elettorale politica 24 settembre 1882 è modificato come segue:

« Coloro che hanno compiuto la loro ferma sotto le armi e riportano nel congedo l'attestato di saper leggere e scrivere.

« Sani S., Socci, Chindamo, Mussi, Garavetti, Colajanni N., Panattoni, Brunialti, Aguglia, Fulci N., Maffei, Girardini, Valle Greg., Imbriani-Poerio, Martini G. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Torraca, relatore. Quest'osservazione dell'onorevole Chindamo fu già fatta anche dal ministro della guerra; ma qui, pel diritto all'elettorato si parla non solamente dei due anni passati sotto le armi, ma anche di aver

frequentate le scuole reggimentali. Ora queste sono state abolite; quindi manca una delle condizioni essenziali per cui si possa attribuire a questo titolo il diritto elettorale. Ad ogni modo l'onorevole ministro dell'interno, sostenendo la discussione di questo disegno di legge dinanzi al Senato, potrà tener conto di questa osservazione dell'onorevole Chiodamo.

Presidente. Art. 24. Il *penultimo capoverso*: «Ciascuna proposta ecc. sia modificato così: « Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, per i quali la cancellazione è proposta, e se per reclamo o di ufficio. »

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato, e sono pure successivamente approvati senza discussione i seguenti articoli):

Art. 25. *Cominci così*: « A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste. »

Nel *secondo capoverso alle parole*: entro il 15 gennaio, *sostituire* entro il 31 dicembre.

Art. 26. *Sopprimere il secondo capoverso*: Il Commissario effettivo ecc.

Nell'*ultimo capoverso, seconda linea, sopprimere la parola* motivati.

E *dopo le parole* segretario comunale, *si aggiunga*: Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei commissari favorevoli e contrari e accennate le ragioni del dissenso.

Art. 27. *All'ultima parola del secondo capoverso*: notizia, *sostituire* cognizione.

Art. 28. Nel *primo capoverso, alle parole*: può delegare *si sostituisca*: « delega. »

L'*ultimo capoverso sia modificato così*: « Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve far rapporto al regio procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune. »

Art. 30. Nel *secondo capoverso, seconda linea, dopo la parola* sono fatte *si aggiunga* eseguire dal sindaco.

Art. 31. Nel *secondo capoverso, terza linea, dopo le parole*: che, *si aggiunga*, per mezzo del segretario comunale.

Nel *terzo capoverso, ultima linea, alle parole* giudiziario o di messi *si sostituisca* di pretura o;

e la stessa sostituzione si faccia alla *terz'ultima e ultima linea dell'ultimo capoverso*.

Art. 32. *Agli ultimi due capoversi siano sostituiti i seguenti*:

« Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del pubblico ministero, senza diritto a voto deliberativo; ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

« Contro le deliberazioni della Commissione il pubblico ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello.

« Il pubblico ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne è il caso, per l'esecuzione dell'articolo 22 e per l'applicazione delle pene relative. »

Art. 33. Nel *primo capoverso, terza linea, alle parole* la Commissione, *sostituire* il presidente della Commissione.

Art. 35. Nel *penultimo capoverso, terza linea, dopo la parola* spedito, *si aggiunga* dal sindaco.

Nell'*ultimo capoverso, all'ultima parola* notizia *si sostituisca* cognizione.

Art. 36. Nell'*ultimo capoverso, alle ultime parole* procuratore del Re, *si sostituisca*, regio procuratore. *E si aggiunga*:

« Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del Comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi. »

Art. 38. *Aggiungere il seguente capoverso*:

« Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte d'appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da lire 50 a 100.

« Art. 40. Nel *primo capoverso, seconda linea, alla parola* avuta *si sostituisca* entro cinque giorni dalla

Art. 41. *Sopprimere l'ultimo capoverso*.

Torraca, relatore. Nell'articolo 2 è incorso un errore di stampa, invece di dire: *si sostituisca quindici gennaio*, bisogna dire *quindici dicembre*.

Presidente. Sta bene.

Art. 2.

Art. 34. Nel *primo capoverso, prima linea, alle parole* primo gennaio *si sostituisca*, quindici dicembre.

Allo stesso primo capoverso, penultima linea, a quindici si sostituisca trentuno.

Nel secondo capoverso alle parole in corso si sostituisca successivo.

Art. 36. *Sopprimere l'inciso: la ricevuta deve essere autenticata, ecc.*

Art. 37. *All'ultimo capoverso, aggiungere:*

« La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'articolo 42.

Art. 41. *Il terz'ultimo capoverso* Ciascuna proposta, ecc., *va sostituito così:*

« Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pe' quali la cancellazione è proposta, e se per reclamo o di ufficio. »

All'ultimo capoverso, terza linea, dove è detto agente delle imposte sostituire esattore.

Art. 42. *Sopprimere il secondo capoverso:* « Il Commissario effettivo, ecc. »

Nell'ultimo capoverso, seconda linea si sopprime la parola motivati.

E dopo le parole segretario comunale, *si aggiunga:* « Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati i nomi dei Commissari favorevoli e contrarii, e accennate le ragioni del dissenso. »

Art. 43. *All'ultima parola del secondo capoverso, notizia, sostituire* cognizione.

Art. 44. *Nel primo capoverso, alle parole può delegare, si sostituisca* delega.

L'ultimo capoverso è così modificato:

« Delle infrazioni, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve far rapporto al regio procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune. »

Art. 46. *Nel secondo capoverso, seconda linea, dopo le parole sono fatte, si aggiunga* eseguire dal sindaco.

Art. 47. *Nel secondo capoverso, terza linea, dopo la parola che, si aggiunga, per mezzo del segretario comunale.*

Nel terzo capoverso, ultima linea, alle parole giudiziario o di messi, si sostituisca di pretura o, ecc.

La stessa sostituzione si faccia alla terz'ultima ed ultima linea dell'ultimo capoverso.

Art. 48. *Agli ultimi due capoversi sono sostituiti i seguenti:*

« Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del pubblico ministero, senza diritto a voto deliberativo; ma con

facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

« Contro le deliberazioni della Commissione il pubblico ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte di appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello.

« Il pubblico ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia procedimento penale, se ne è il caso, per l'esecuzione dell'articolo 39 e per l'applicazione delle pene relative. »

Art. 49. *Nel primo capoverso, terza linea, alle parole* la Commissione, *sostituire* il presidente della Commissione.

Art. 51. *Nel penultimo capoverso, terza linea, dopo la parola* spedito, *si aggiunga* dal sindaco.

Nell'ultimo capoverso, all'ultima parola notizia, *si sostituisca* cognizione.

Art. 52. *Nell'ultimo capoverso, alle ultime parole* procuratore del Re, *si sostituisca* regio procuratore.

E si aggiunga: « Per le operazioni indicate nel presente articolo, la Commissione elettorale del Comune è convocata dal sindaco almeno ogni tre mesi. »

Art. 54. *Aggiungere il seguente capoverso:*

« Qualora il reclamo per la iscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una penale da lire 50 a 100. »

Art. 56. *Nel primo capoverso, alla parola* avuta, *si sostituisca* entro cinque giorni dalla

Art. 57. *Sopprimere l'ultimo capoverso.*

Art. 3. (*Disposizioni penali*).

All'art. (a), il secondo capoverso comincia dalle parole: Se il fatto è commesso dolosamente, ecc.: *il resto come nel testo approvato in seconda lettura.*

All'art. (b) alle parole da lire 200 a 500 *sostituire* da lire cinquanta a trecento.

Torraca, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Torraca, relatore. A questo capoverso si deve aggiungere, per proprietà di dizione « con la multa da lire cinquanta a trecento ».

Presidente. Pongo a partito questa modificazione.

(È approvata).

Allo stesso articolo (b) aggiungere in fine il seguente capoverso.

« Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire mille e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni. »

Ruggieri Ernesto. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ruggieri Ernesto. Io chiedo uno schiarimento alla Commissione, cioè, se con questo articolo s'intenda di considerare sempre il fatto delle iscrizioni e della cancellazione come un fatto doloso, perchè altrimenti non dovrebbe essere seguito sempre da condanna. Se così fosse, la Commissione comprende che sarebbe enorme; perchè nelle iscrizioni e nelle cancellazioni si parte da concetti che possono essere erronei, che possono essere interpretati da una Commissione comunale in un senso, ed in un altro senso possono essere interpretati da una Commissione superiore. Se invece si intende colpire il fatto solamente in quanto risulti doloso o colposo, sarei disposto ad approvarlo.

E ciò fatta astrazione dai concetti miei, perchè io sono contrario a tutte le sanzioni penali speciali. Noi abbiamo un codice penale che contempla tutti questi casi, quindi il fare leggi eccezionali è sempre pericoloso, ma poichè nella nostra legislazione è invalsa questa abitudine, che qualunque legge si faccia, porta con sé una sanzione penale diversa (di guisa che un galantuomo quando si leva la mattina non sa se la sera potrà aver incappato in una delle tante sanzioni penali, che si trovano sparse nelle infinite leggi del Regno d'Italia) poichè, dico, questa abitudine è invalsa bisogna subirla. Cercate però almeno che queste disposizioni, non turbino quella interpretazione più giusta e più equa e più conforme ai principii che devono regolare questa e tutte le materie legislative.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

Cavagnari. Proporrei che nell'ultimo capoverso di quest'articolo, lettera b, fossero sopresse le parole « e di eleggibile » perchè a me pare siano inutili; ognuno sa che non si può essere eleggibile se non si è elettore.

Torraca, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Torraca, relatore. L'onorevole Ruggieri Er-

nesto domanda se s'intende colpire un fatto contravvenzionale o un fatto colposo. L'emendamento proposto, di sostituire la parola *multa* alla parola *ammenda*, indica che noi vogliamo colpire il fatto colposo; giacchè l'ammenda è la pena che corrisponde alla contravvenzione, la multa al fatto colposo.

Siccome l'onorevole Ruggieri approva in massima il concetto di punire il fatto colposo, così io non ho bisogno di aggiungere altro dopo gli schiarimenti datigli. Quanto alle disposizioni speciali di cui ha parlato, egli stesso ha convenuto che ormai è una cosa ordinaria, quindi è inutile intrattenersi su questo argomento.

All'onorevole Cavagnari osservo che non è il caso di accettare il suo emendamento: l'aggiunta della parola eleggibile è una formula conforme alla dicitura della legge.

Cavagnari. Sarà una formula di legge, ma non capisco perchè il legislatore debba includere in un articolo delle parole inutili.

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni, pongo a partito le modificazioni all'articolo 3 (b) di cui ho dato lettura.

(Sono approvate e dopo di esse le altre che seguono):

Nell'art. (c), primo capoverso, ultima linea, sostituire alla parola dieci la parola nove.

Nell'art. (d), primo capoverso, ultima linea, sostituire alla parola nove la parola sei.

Nell'art. (e), primo capoverso, ultima linea, alle parole da lire 200 a 500 sostituire da cinquanta a trecento.

Nel secondo capoverso dove è stampato 1000 si sostituisca mille.

Nell'art. (f.), terzultima linea, alle parole sino a lire cinquecento, sostituire da lire cinquanta a lire mille.

Art. 9. Disposizioni transitorie.

Nel primo capoverso dell'art. 9 sostituire alla parola Tra la parola Entro.

Lo stesso emendamento è proposto al secondo capoverso.

Barzilai. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Barzilai. Vorrei chiedere uno schiarimento all'onorevole ministro dell'interno, e credo che sia questa la sede opportuna, sopra un fatto che ha vivamente commosso l'opinione pubblica in questi ultimi giorni e che si è prestato ad interpretazioni di vario genere; alludo alla sospensione delle elezioni ammi-

nistrative avvenuta in quasi tutti o almeno nella maggior parte dei Comuni del Regno.

Mi fo lecito di affacciare un dubbio sulla legalità di questo provvedimento dappoichè è perfettamente esatto che il prefetto come capo della Provincia...

Presidente. Onorevole Barzilai, vi sono due interrogazioni su quest'argomento, e d'altronde non sarebbe poi questa la sede opportuna...

Barzilai. Intendo dire due sole parole: visto che la motivazione della sospensione consiste appunto nella legge che discutiamo...

Presidente. Ella pregiudica il diritto dei suoi colleghi che hanno mosso le interrogazioni.

Barzilai. Non lo pregiudico affatto. Io credo che il prefetto della Provincia abbia facoltà di indire le elezioni, quando lo crede più opportuno; ma credo che non vi sia facoltà nel Governo di eccitare, con circolari od altro, il prefetto a mutare la data già fissata.

Gli inconvenienti di un tale sistema saltano agli occhi di tutti; tanto che la resistenza di Milano ha condotto alla necessità di una deliberazione, in contraddizione con quello, che il Governo aveva stabilito.

Ora la domanda, che io rivolgo al presidente del Consiglio, è questa: la città di Roma si trova nelle condizioni identiche della città di Milano, le elezioni furono bandite qui regolarmente pel 24 di questo mese, come per il 17 erano state bandite per Milano: perchè dunque si dovrebbero adottare due pesi e due misure? Perchè si deve permettere che le elezioni si facciano a Milano, e non si deve permettere che si facciano a Roma?

Ripeto, il fatto che si sta discutendo una legge, non mi pare sufficiente a giustificare la misura, perchè la retroattività di una legge non ancora approvata dalla Camera, non può fare argomento di una disposizione sia pure regolamentare, per via di circolare.

Questo è lo schiarimento, che domando all'onorevole presidente del Consiglio.

Levi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ma non apriamo una discussione intorno a questo argomento!

Levi. Se il presidente del Consiglio risponde all'onorevole Barzilai in proposito, io mi permetto di associarmi a lui per uno schiarimento a proposito delle elezioni.

Presidente. Ripeto che, nè all'onorevole Barzilai, nè all'onorevole Levi, il Governo è

in dovere di rispondere adesso, perchè non è questa la sede opportuna per simile discussione.

Brunialti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Brunialti. Io intendevo sollevare la questione stessa di cui ha parlato l'onorevole Barzilai; parmi però che la sede opportuna per discuterne, sia l'articolo 8 della legge successiva; e quindi prego l'onorevole Barzilai di attendere quell'articolo per risollevarla questione intorno alla quale intendo anche io di dire qualche parola.

Presidente. *Disposizioni transitorie.* Articolo 9. *Nel primo capoverso dell'articolo 9 sostituire alla parola Tra la parola Entro.*

Lo stesso emendamento è proposto al secondo capoverso.

(È approvato).

Art. 13. *All'art. 13, primo capoverso, penultima linea, sostituire alla parola ricusa la parola rifiuterà.*

Correggere l'ultimo capoverso: dove dice alla Commissione del proprio Comune o a quella deve dire: dalla Commissione del proprio Comune a quella.

(È approvato).

Così sono approvati tutti gli emendamenti concernenti le modificazioni alla legge elettorale politica.

Questo disegno di legge sarà oggi votato a scrutinio segreto in principio di seduta.

Seconda lettura del disegno di legge relativo alle operazioni elettorali.

Presidente. L'ordine del giorno reca: « Seconda lettura del disegno di legge: Operazioni elettorali amministrative e politiche e sanzioni penali. Eleggibilità e tempo in cui restano in carica i consiglieri comunali e provinciali. »

Onorevole ministro, accetta che la discussione si apra intorno al disegno di legge della Commissione?

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. Accetto.

Presidente. Come la Camera sa, la seconda lettura consiste nella discussione dei singoli articoli.

« Art. 1. La circoscrizione della sezione nel Comune che deve essere diviso in più

sezioni è fatta dalla Commissione di cui all'articolo (1) la quale compila la lista per cadauna sezione.

« L'elettore sarà assegnato alla sezione più vicina al luogo ove abita secondo le indicazioni della lista, o se non vi abita in quella in cui abbia dichiarato di volere essere iscritto a termini dell'articolo (2).

« Gli elettori già iscritti che non abbiano abitazione nel Comune o non abbiano fatta la dichiarazione secondo l'articolo (3) saranno ripartiti nelle liste delle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico.

« L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione ha il diritto di essere trasferito nella nota degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 gennaio. Questi, sotto la sua responsabilità farà le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione potrà essere fatta senza domanda.

« Come l'operato della Commissione locale per la circoscrizione delle sezioni e formazione delle liste degli elettori è ammesso reclamo alla Commissione elettorale provinciale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Io vorrei rivolgere alla Commissione una modesta preghiera. Nel disegno di legge che abbiamo or ora discusso, si dice a quali articoli della legge elettorale politica e della legge comunale e provinciale sono sostituiti gli articoli della nuova legge. Ora io sono dolente di vedere che uguale procedimento non è stato seguito per questo disegno di legge, o lo è stato soltanto in parte: perchè ciò può dar luogo a confusioni gravissime.

Comincio infatti con l'articolo primo. Quest'articolo è sostituito in parte agli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica, e in parte all'articolo 63 della legge comunale e provinciale. Il disegno di legge che discutiamo, completa egregiamente questi articoli; non ho nulla a dire intorno alla sostanza di questo articolo; ma io desidererei che quando il disegno di legge dovrà essere discusso in terza lettura, la Commissione dichiarasse esplicitamente a quali articoli, tanto della legge elettorale politica quanto della legge comu-

nale e provinciale, sono sostituiti gli articoli intorno ai quali dovremo deliberare.

Mi si potrà rispondere, è vero, che questa sarebbe opera del coordinamento. Ma io, trattandosi di leggi elettorali, desidererei che questo coordinamento fosse lasciato il meno possibile al potere esecutivo; e poichè discutiamo questa legge, mi pare bene che, fin dove arrivano le nostre forze, la completiamo noi stessi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippe, relatore. Il desiderio espresso dall'onorevole Brunialti è perfettamente giusto. Lo prego però di tener conto di questo: che la Commissione si è trovata, in questa formulazione di articoli, un po' a disagio: perchè mentre da una parte doveva provvedere alla riforma della legge politica, doveva provvedere anche alla riforma della legge comunale, procedendo sul presupposto della legge che si è or ora discussa e che ancora non era stata approvata.

Imbarazzata da tante difficoltà, ed in presenza di una disposizione che ammetteva la facoltà espressa del coordinamento, la Commissione ha creduto fosse metodo più semplice fare le proposte di modificazione, riservando alla discussione in terza lettura le condizioni ora chieste dall'onorevole Brunialti.

E a questo proposito debbo pregare la Camera di consentire che là dove furono lasciati inevitabili vuoti in conseguenza delle proposte degli articoli corrispondenti della legge che non era ancora approvata, e che appena momenti fa si è finita di approvare, di consentire, dico, che si notino gli articoli richiamati. Dimodochè la formulazione dell'articolo dovrebbe esser fatta così:

« La circoscrizione della sezione nel Comune che dev'essere diviso in più sezioni è fatta dalla Commissione di cui all'articolo 37, ecc. »

Poi al secondo e al terzo capoverso, là dove, nella formola proposta dalla Commissione, è stampato (2) e (3) mettere: « dell'articolo 35. » Del resto possiamo essere d'accordo con l'onorevole Brunialti e nella terza lettura contenteremo il giusto suo desiderio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo.

Bertollo. Io prego la Camera di osservare l'enorme differenza che passa tra l'articolo del Governo e l'articolo della Commissione.

L'articolo del Governo è chiaro ed esplicito. Esso dice: « la sede delle sezioni elet-

torali amministrative e politiche, è stabilita dalla Giunta, la quale poi iscrive gli elettori. » A me pare che, nella pratica, questo risponda a ciò che si fa. Ora mi permetto di osservare che cosa propone invece la Commissione. La Commissione non parla di sede, ma di circoscrizione. Come si farà nella pratica, a determinare la circoscrizione? Sarà cosa molto difficile! Nell'articolo del Governo si parlava di sede dove si riuniscono gli elettori: invece la Commissione propone di fare la circoscrizione; è enorme la differenza! La circoscrizione può sollevare molte questioni, mentre il decidere dove si riuniranno gli elettori era cosa molto più semplice.

Inoltre, invece della Giunta comunale, è la Commissione che formerà le liste. Ma a questo io non posso associarmi. È la Giunta comunale che delibera intorno alla sede, e quali sono gli elettori che devono andarvi a votare: e che questa Commissione stabilisca, invece, la circoscrizione dubito molto che sia utile e conveniente.

L'articolo dice poi:

« Gli elettori già iscritti che non abbiano abitazione nel Comune o non abbiano fatta la dichiarazione secondo l'articolo 3 saranno ripartiti nelle liste delle singole sezioni seguendo l'ordine alfabetico. »

Ora, mi perdoni la Commissione, se osservo che questo non è un concetto abbastanza chiaro.

Che cosa vuol dire? Che in un Comune, diviso in più sezioni, seguendo l'ordine alfabetico, si scriveranno fino alla lettera B e così di seguito? Ma attualmente seguite questo concetto? No; perchè fate la circoscrizione ed iscriverete ognuno secondo l'abitazione. Dunque non lo potete più seguire l'ordine alfabetico; iscriverete tutti ad una sezione qualunque a vostro piacere. Altrimenti non potete seguire l'ordine alfabetico, perchè non sta col concetto nuovo che introducete. Per quelli che non hanno residenza nel Comune non si può seguire questo sistema.

L'articolo poi seguita a dire:

« L'elettore che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione ha il diritto di essere trasferito nella nota degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 gennaio. Questi (e qui sta uno dei punti più

gravi) sotto la sua responsabilità farà la variazione nelle liste delle due sezioni. »

Ora io domando: è stato fino al giorno d'oggi (non so se lo sarà per l'avvenire) principio inconcusso che delle liste non debba esserne che una; la lista politica ed amministrativa fondamentale; e da questa lista fondamentale se ne tolgono le liste per le sezioni, si fanno gli estratti per le liste delle sezioni. Ma ora, se si fanno le liste delle sezioni, non esiste più una lista unica! E io dico che non si deve e non si può permettere che si venga a stabilire una giurisprudenza, la quale (come sarà facilissimo a verificarsi nella pratica) dica che vi sono più liste.

Ripeto: la lista deve essere una ed il sindaco non può farvi variazioni. Gli estratti delle liste per ogni sezione debbono essere fatti, come dice la legge vecchia, tre giorni prima e l'ufficio deve mandare l'estratto delle liste ad ogni sezione in cui debbono votare gli elettori; ma il sindaco non deve avere il diritto di toccare la lista: la lista deve essere sempre una e intangibile.

Dice poi l'articolo:

« Contro l'operato della Commissione locale per la circoscrizione delle sezioni e formazione delle liste degli elettori è ammesso reclamo alla Commissione elettorale provinciale. »

Ora io prego proprio la Camera di considerare che questa dicitura modifica il punto fondamentale della nostra legge per la formazione delle liste.

Io dichiaro questo, perchè ho avuto occasione di accertarlo. Noi abbiamo nella pratica Comuni, i quali votano per frazioni. Ora, se si dà modo ad ognuna di queste frazioni di avere una lista, non avrete più una lista unica.

Sciacca della Scala, della Commissione. Non è così.

Bertollo. Ma così create questo precedente. Io ho dovuto sostenere questa tesi davanti al Consiglio di Stato, perchè la legge non era scritta a questa maniera. Modificandola così, voi avrete pronunziati diversi dalla IV sezione. Se io m'inganno lo vedrete poi in pratica. Non si può e non si deve parlare di più liste.

Si dice:

« Contro l'operato della Commissione locale per la circoscrizione delle sezioni e for-

mazione delle liste degli elettori è ammesso reclamo alla Commissione elettorale provinciale. »

Ma ciò nemmeno è tollerabile. Io mi sono permesso queste considerazioni, come sempre, un po' arruffate, perchè io non ho forse scienza sufficiente per renderle chiare. Ma prego i colleghi di pensarci bene prima di portare avanti con questo articolo principii del tutto diversi da quelli che oggi esistono. Ad ogni modo io credo preferibile l'articolo del Governo perchè più chiaro e meglio rispondente alle nostre necessità ed alle mie argomentazioni che non credo senza valore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bruniati.

Bruniati. Avendo detto che ritenevo sostanzialmente buono questo articolo mi sento anche in dovere di rispondere poche parole al collega Bertollo. Ed anzi tutto osservo che fra l'articolo del Governo e quello della Commissione non v'è alcuna differenza sostanziale; il concetto è identico. Soltanto la Giunta ha svolta ed applicata nei suoi particolari la proposta del Governo. Ora quale è questa proposta in sostanza? Per comprenderla interamente bisogna ricordare quello che avviene ora nei Comuni divisi in più sezioni. In questi Comuni le autorità comunali distribuiscono le sezioni secondo il loro assoluto arbitrio. Ora in alcuni Comuni le autorità hanno costituite le sezioni territoriali per quartieri, per rioni, per frazioni di Comune come meglio rispondono alla comodità degli abitanti. In altri Comuni invece le autorità comunali hanno divisi gli elettori di tutto il Comune secondo l'ordine alfabetico facendo passeggiare gli elettori medesimi da un estremo all'altro della città.

Nessuno negherà esser questo grave inconveniente e che il Governo, proponendo questa riforma, doveva toglierlo.

E già a questo aveva pensato la Commissione del 1892 dal cui disegno il Governo ha tolto il concetto della circoscrizione, dirò così, territoriale del Comune sostituita alla circoscrizione alfabetica. Ora è naturale che, dal momento che il Comune deve essere diviso in tante sezioni costituite topograficamente, ognuna di queste sezioni deve avere la sua lista.

Aggiungo ancora che un altro grave inconveniente avviene col sistema vigente.

Più d'una volta elettori appartenenti a

una sezione si fanno votare in un'altra, appunto perchè non è chiaro a quale sezione appartengano. A me pare che la proposta della Commissione determini bene, nell'interesse soprattutto delle grandi città, dove ogni elettore debba votare tanto nelle elezioni politiche quanto in quelle comunali, in modo da eliminare quelle controversie alle quali ha accennato l'onorevole Bertollo e che se hanno potuto avvenire con la legge presente, non avverranno più con la nuova legge, e serva a eliminare pure gli abusi che oggi si verificano in molti Comuni, di elettori, che specialmente nelle elezioni amministrative votano anche due volte.

Con la nuova legge ogni elettore voterà o nel luogo del suo domicilio, o nel luogo dove avrà chiesto di votare, perchè l'onorevole Bertollo deve collegare questo articolo, col capoverso terzo dell'articolo 35 della legge che abbiamo testè votata, secondo il quale ogni elettore indica in quale sezione del Comune, nel quale ha il domicilio, intenda di votare. A me pare dunque che anche l'onorevole Bertollo debba riconoscere che il concetto da cui sono partiti e il Governo e la Commissione fu quello di rendere più certo, preciso e più facile l'esercizio del diritto elettorale amministrativo e politico dei cittadini.

Bertollo. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Bertollo. Io sono perfettamente persuaso dell'utilità della proposta della Commissione, ma dichiaro ancora una volta che preferisco quella del Governo, in cui è detto che la Giunta municipale dovrà assegnare gli elettori alla sezione più vicina al luogo dove abitano, o dove hanno abitato l'ultima volta che tennero la residenza nel Comune.

Qui non si parla di liste. Ora se si fanno le liste delle sezioni, come ho già detto, non esiste più una lista unica; mentre questa deve essere una e intangibile. Qui sta il punto grave della questione e che darà luogo a molte controversie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippe, relatore. Prego l'onorevole Bertollo di non insistere nelle sue osservazioni, anzi direi nei suoi timori.

Questo articolo non è che la conseguenza inevitabile dell'articolo 35 della legge testè approvata, la quale ha voluto togliere l'inconveniente della emigrazione degli elettori

da sezione a sezione per commettere abusi nelle elezioni, e specialmente in quelle provinciali, perchè la distribuzione per sezioni si rende necessaria quando si tratta di disciplinare il diritto elettorale provinciale. Si va da una sezione ad un'altra, e si diventa elettore provinciale mentre non si ha residenza nella sezione.

Ecco il concetto che ha determinata la disposizione dell'articolo 35.

Poi faccio osservare all'onorevole Bertollo che la domanda dell'elettore, per avere il mutamento da sezione a sezione, è una condizione indispensabile, ed il sindaco non fa che eseguire ciò che l'elettore domanda.

Osservo inoltre all'egregio collega, che qui non si tratta di circoscrizione nel senso di competenza, ma di modo di esplicazione dei diritti elettorali, di determinazione del funzionamento delle varie sezioni.

La lista è sempre unica, ma è distribuita secondo le sezioni, sia per le necessità delle elezioni provinciali, sia per regolare il metodo di distribuzione degli elettori.

Quanto a quelli che non hanno residenza nella sezione si provvede tenendo conto dell'alfabeto; vuol dire che, trattandosi di 100 elettori, e di tre sezioni, essi saranno distribuiti in numero di una trentina circa per sezione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo-Quattrofrati.

Colombo-Quattrofrati. Io credo che l'articolo, com'è formulato dalla Commissione, darà luogo nella pratica ad inconvenienti abbastanza gravi.

Ritengo che bisogna pensare a togliere di mezzo gli abusi segnalati dall'onorevole Brunialti, e che abbiamo avuto spesse volte a deplorare.

Perciò osservo, in quanto alle prime parole del 1° capoverso, che sarebbe conveniente che fosse richiamato l'articolo 63 della legge comunale e provinciale, e l'articolo 48 della legge elettorale politica.

Io desidererei che non si potessero confondere le sezioni di cui parla l'articolo 1°, in base al quale la circoscrizione è determinata dalla Commissione elettorale, con le sezioni di cui parla l'articolo 63 della legge comunale.

Grippo, relatore. Ne potremo parlare nell'occasione della terza lettura, per il richiamo che ha fatto l'onorevole Brunialti.

Colombo-Quattrofrati. Ancora un'altra osservazione.

Nel 3° capoverso è detto:

« La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 gennaio. »

Evidentemente questo si riferisce al progetto precedente; e siccome nel progetto precedente i termini sono mutati, bisognerà mutarli anche qui. Ma di ciò pure, come ha precedentemente avvertito il relatore, potremo parlare nella 3^a lettura.

Grippo, relatore. Mi pare che dopo gli schiarimenti dati si possa procedere oltre nella discussione, perchè l'onorevole preopinante conviene che le osservazioni da lui fatte troveranno luogo nella 3^a lettura.

Presidente. Allora non essendovi proposte, e non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 1°.

Chi lo approva, si alzi.

(È approvato).

« Art. 2. Ogni sezione non potrà avere più di 600 elettori iscritti, nè meno di 100.

« Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.

« La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla Commissione provinciale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo.

Bertollo. Una lacuna, secondo me, esiste nel 2° capoverso. Esso dice:

« Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale si possono costituire sezioni con un numero, ecc. »

Ma chi costituisce queste sezioni?

Voci. La Commissione. Lo dice dopo.

Bertollo. Sta bene; ma desidererei che ciò fosse indicato in forma più chiara perchè l'articolo così com'è formulato, è troppo vago.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castorina.

Castorina. Io desidero fare una semplice osservazione. Nella proposta della Commissione è detto che quando vi sono condizioni speciali è facoltativo costituire sezioni con un numero unico di 100 elettori, ma mai inferiore a 50 elettori. Poi alla Commissione

provinciale è affidata l'approvazione di tale costituzione.

Io mi avvicino molto al concetto della Commissione, ma la pregherei di rendere obbligatorio quello che la Commissione vuole facoltativo, cioè che le borgate o frazioni le quali contano 100 elettori e non meno di 50 abbiano diritto ad una sezione propria.

Così si faciliterebbe molto l'esercizio del diritto elettorale, si toglierebbe di mezzo l'inconveniente che ad alcune borgate questo vantaggio sia concesso e ad altre no, e si stabilirebbe un criterio fisso ed unico per tutte. Aggiungo poi che moltissime borgate hanno già liste proprie e votano nel proprio territorio senza aver bisogno di andare nel capoluogo del Comune nelle elezioni politiche, gli elettori essendo costretti ad andare altrove, per ragioni di comodità si astengono dal votare. D'altronde poi non sarebbe giusto che a molte di esse frazioni non sia più riconosciuto e venga tolto quel diritto che finora hanno esercitato. Quindi ad evitare tutti questi inconvenienti prego la Commissione di accettare la mia proposta che contiene una lieve modificazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippo, relatore. Prego l'onorevole Castorina di non insistere nella sua proposta per queste considerazioni.

Quando si dispone che la distribuzione delle sezioni deve dipendere dalla valutazione delle condizioni di viabilità, di lontananza ecc. anche se si dicesse *dovrà*, questo dovere si risolverà sempre in una potestà, perchè la Commissione che dovrebbe istituire una data sezione sarà essa giudice di quelle condizioni.

Noti poi l'onorevole Castorina che c'è sempre la seconda garanzia, che cioè la Commissione provinciale è costituita giudice d'appello.

Noi abbiamo detto: poichè c'è un diritto bisogna mantenerlo, e mantenerlo come facoltà estimativa di questa condizione. Ed avverto anche un'altra cosa, che l'inconveniente pratico che si è dimostrato è questo. Noi non possiamo disconoscere il fatto permanente, che le liste si compongono di centinaia di elettori, ma che queste centinaia non vanno a votare.

Quindi noi abbiamo voluto frenare quel soverchio frazionamento, direi così, del collegio

in tante sezioni ed evitare una complicazione maggiore delle operazioni elettorali. Quindi la Commissione locale valuta le circostanze di opportunità, e poi chi crede nell'interesse della sezione di reclamare, adisce la Commissione provinciale. Credo pure che diventerà effettivamente una consuetudine ragionevole e giusta quella di creare le frazioni distaccate a seconda delle esigenze locali, e non mi pare che sia il caso di imporre un obbligo, che poi si può eludere.

Io lo pregherei dunque di non insistere, e di lasciare l'articolo così come è formulato.

Per quanto riguarda l'osservazione del collega Bertollo, credo che il richiamo possa esser reso inutile dal primo capoverso dello articolo 1°. « L'elettore sarà assegnato alla sezione più vicina ecc.; ma ad ogni modo non ho difficoltà che si chiarisca l'articolo dicendo così: « dalla Commissione di cui al capoverso dell'articolo 1°. » Ma mi pare che il dubbio non abbia ragione di essere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore sopra un fatto che non pare sia stato considerato dalla egregia Commissione. La legge elettorale dà la facoltà ad alcune frazioni comunali di avere una rappresentanza speciale.

Cito per esempio il comune di Caserta, ove sono 10 o 12 frazioni, ognuna delle quali ha il diritto di votare separatamente. Tanto è vero che il numero dei consiglieri di Caserta è di 40, ma però è stato stabilito, che 21 spettano alla città di Caserta e 19 alle frazioni; ed ogni frazione elegge quel numero di consiglieri che è stabilito dalla Giunta provinciale. Ora domando io: come volete pretendere che il comune di Caserta chiami le frazioni *b, c, d* a votare a Caserta, quando esse hanno il diritto di votare separatamente?

Grippo, relatore. La legge non muta niente.

Lazzaro. Cito Caserta perchè la conosco più da vicino.

I contadini di Caserta vecchia, che sono molto lontani, dovrebbero venire a votare in Caserta città, che è la frazione principale. Ora questo bisogna evitarlo, ed è necessario che la legge provveda, perchè tutte le frazioni, le quali hanno diritto per legge di votare separatamente, abbiano anche diritto di votare sopra luogo.

Si dice: non è considerato questo caso spe-

ziale nella legge comunale e provinciale; sta bene, e perciò richiamo su di esso l'attenzione della Commissione e dell'onorevole ministro, affinchè ogni frazione che ha il diritto di votare separatamente per un certo numero di consiglieri, abbia anche il diritto, non la facoltà, di votare sopra luogo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

Cavagnari. Pregherei la Commissione di voler considerare che questi criteri ed apprezzamenti, circa la lontananza e la viabilità, non è conveniente che siano abbandonati esclusivamente alle Commissioni locali, non solo, ma crederei che ciò che qui è posto come *facoltà*, fosse invece posto come un *dovere*, appunto per sottrarre il buon diritto delle frazioni che si trovano in questa condizione, all'arbitrio di quei partiti, a cui non è sempre superiore la Commissione locale, comunque sia composta.

Pregherei ancora la Commissione di accettare un'altra modificazione ed è questa, cioè: che contro il diniego della Commissione locale relativamente alla costituzione di sezioni separate sia ammesso appello alla Commissione provinciale, la quale, essendo distaccata dal luogo, può giudicare con maggior ponderatezza, non solo, ma anche con maggiore equità sui reclami.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castorina.

Castorina. Mi duole di dover insistere nella mia osservazione, ma ci insisto e sono obbligato a presentare un emendamento, appunto perchè, ripeto, di fatto si verrebbe, con questa legge, ad annullare il diritto di molte borgate, le quali, avendo liste proprie, hanno sempre esercitato il diritto elettorale separatamente.

Questo è un diritto acquisito, e mi sembra stranissimo che si voglia ora renderlo dubbio, dando facoltà ad una Commissione di giudicare della distanza e della importanza della località dove deve funzionare una sezione separata.

Sarebbe proprio un annullamento di questo diritto, come benissimo osserva e mi suggerisce l'onorevole Gatti-Casazza.

Son d'accordo col relatore che bisogna in vogliare gli elettori ad andare alle urne, ma mi pare che egli con le sue proposte non giunga allo scopo desiderato, anzi se ne allontani. Il mio emendamento invece mira

precisamente a fare in modo che gli elettori quanto più comodamente è possibile, vadano ad esercitare il diritto elettorale.

Io intendo precisamente questo, che il diritto elettorale possa esercitarsi nelle borgate, senza che gli elettori siano obbligati a recarsi in altro luogo.

Quando gli elettori sono obbligati a recarsi a votare in luoghi lontani da quelli della dimora loro, non votano, e quindi manca il numero degli elettori, e si verifica quello inconveniente, che opportunamente l'egregio relatore della Commissione rilevava.

Io quindi faccio la preghiera che la Commissione non insista nella sua opposizione, ed accetti questo ordine del giorno, che trasmetto alla Presidenza: « Le frazioni, che contano non meno di 50 elettori, hanno diritto ad una sezione propria. »

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Grippe, relatore. Io ho detto all'egregio collega che non ho difficoltà di accettare in massima l'emendamento, benchè in fondo creda che esso non possa mutare la sostanza delle cose proposte dalla Commissione.

Io non voglio creare una questione pel gusto di crearla: dico solo che, quando avremo sostituito « si costituiranno » all'altra formula « si possono costituire » noi non avremo stabilito nulla di nuovo.

Ad ogni modo noi vogliamo essere tanto larghi, da accettare la forma imperativa. E poichè troviamo giusto che la Commissione provinciale non solo abbia la facoltà di approvare, ma possa essere giudice, in caso di reclami del rifiuto della Commissione precedente, si potrebbe aggiungere al capoverso dell'articolo 2:

« La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla Commissione provinciale, alla quale si potrà ricorrere contro la deliberazione della Commissione comunale. »

In questo modo si potrà ottenere tanto da una parte che dall'altra la conciliazione delle doppie domande, che sono presentate.

Presidente. Propone un'aggiunta?

Grippe, relatore. La Commissione accetta di sostituire alle parole: « Si possono costituire sezioni », le altre: « Si costituiranno in sezioni. »

Poi propone dopo le parole: « La costituzione di tali sezioni dev'essere approvata dalla Commissione provinciale » di fare la seguente

aggiunta: « alla quale si potrà ricorrere contro la deliberazione della Commissione comunale. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Leali.

Leali. Io vorrei far fare anche un'altra osservazione. Spesso non sono soltanto le borgate che hanno meno di cento elettori, ma ci sono dei Comuni interi, che si trovano nello stesso caso. (*Rumori — Interruzioni*).

Presidente. Ma non facciamo conversazioni!

Leali. Se si rende obbligatorio, che quando vi sono meno di cento elettori non si possa costituire una sezione, si obbligheranno gli elettori di quei poveri Comuni a fare otto o dieci chilometri pur di andare a votare. E se il tempo sarà cattivo non ci andranno di certo.

Anche per questo riguardo crederei opportuno di stabilire la istituzione di una sezione speciale quando si tratta di un Comune a parte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. L'onorevole relatore, sempre con molta lucidità, ha detto le ragioni per le quali insisteva nella sua proposta. Però non ha tenuto presente il caso, che io ho sottoposto alla sua considerazione. Ho detto che quando le condizioni di viabilità sono cattive è molto difficile che gli elettori si rechino a votare se la sede della sezione è molto distante.

Queste cose l'onorevole Grippo le sa meglio di me.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippo, relatore. Prego il collega Lazzaro di scusarmi se ho dimenticata la sua osservazione, che nel conflitto delle molte opinioni che s'incrociavano qui, mi era sfuggita.

Io lo prego di riflettere che il disegno di legge non modifica nulla allo stato di diritto e allo stato di fatto della legge presente per quanto riguarda le frazioni, che hanno diritto a votare separatamente.

Lazzaro. Ma dove votano?

Grippo, relatore. Se ora sono costituite in sezioni separate, continueranno ad esserlo. Nuove sezioni separate non si creeranno.

Lazzaro. Ma è questo che io non voglio!

Grippo, relatore. Ma non possiamo creare tanti seggi! Altrimenti nasce questo inconveniente gravissimo: che noi, frazionando le elezioni in tanti punti distanti, rendiamo

impossibile la vigilanza del corpo elettorale su tutte le frazioni. Non bisogna tener conto di un solo interesse. Perché da una parte il frazionamento giova all'esercizio del diritto elettorale, dall'altra parte però il soverchio numero delle sezioni sottrae molte frazioni alla vigilanza dell'intero corpo elettorale; ed allora può avvenire, che le frazioni si prestino a fare quei tali brogli elettorali, che sfuggono alla vigilanza degli elettori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili Astolfone. Io farei osservare all'onorevole Grippo che egli si preoccupa di una circostanza, la quale relativamente ha poca importanza. Poiché fra il togliere l'esercizio del diritto elettorale a quelli che vi hanno diritto e il timore che non si possa esercitare una grande vigilanza sulla maniera come votano le piccole frazioni di elettori, egli dovrebbe preferire la soluzione di agevolare il diritto elettorale a coloro che sono lontani dai grossi centri, anziché preoccuparsi eccessivamente delle cautele, che ha accennato.

Quindi pregherei l'onorevole relatore della Commissione e la Camera stessa a voler ponderare l'argomento, perchè alla terza lettura sia risolto l'argomento nel senso, che ho accennato.

Curioni. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

Curioni. Io prego l'onorevole relatore di volermi dare una spiegazione, la quale forse riuscirà utile a risolvere la questione stata sollevata dall'onorevole Lazzaro.

Io non so veramente come oggi si voti in quei Comuni, i quali, agli effetti dell'articolo 62 della legge comunale e provinciale vigente, sono divisi in frazioni delle quali ognuna nomina un determinato numero di consiglieri.

Io credo che sia impossibile l'esercizio di questo diritto speciale, che compete a ciascuna frazione di nominare un determinato numero di consiglieri, se ognuna di queste frazioni non è costituita in sezione autonoma.

Onorevole relatore, io non domando che una spiegazione ed ho premesso che questa spiegazione servirà certamente a risolvere il dubbio, che ha sollevato l'onorevole Lazzaro. Se questo è già scritto nella legge, se, cioè, per la legge vigente e per una ne-

cessità ineluttabile, la frazione di Comune, che deve scegliere per il Consiglio comunale i propri consiglieri, nominati a termine dell'articolo 62, è già divisa in sezioni, si avrà il risultato che è completamente superflua la proposta che faceva l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. No! Non è divisa! È in errore! Domando di parlare.

Curioni. Mi lasci finire, ed io avrò, con una interruzione ultronea, servito ad illuminare una questione forse altrettanto ultronea.

Dunque, se questo è già scritto nelle disposizioni attuali, e se a quelle che sono disposizioni attuali noi non deroghiamo implicitamente o esplicitamente io trovo che è perfettamente inutile l'introdurre una disposizione speciale.

Se poi, con questa disposizione, che mi pare abbracci la materia generale, noi veniamo ad eliminare, per avventura, le disposizioni di legge che ho accennato, io troverei necessario d'introdurre una disposizione speciale nella legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Risponderà il relatore all'onorevole Lazzaro. Ma io vorrei richiamare l'attenzione della Camera sopra un pericolo a cui andiamo incontro con la creazione di molteplici sezioni elettorali.

Sebbene l'articolo, che abbiamo davanti, non distingua fra elezioni politiche ed elezioni amministrative, questa distinzione ha luogo nella pratica.

È evidente che, quando si tratta di elezioni amministrative, qualunque sia il numero degli elettori che il Comune ha, votano nel Comune stesso; anche se ha meno di 50 elettori, anche se ne ha 30; se il Comune non ha che 15 eleggibili, tutti gli eleggibili costituiscono il Consiglio comunale.

Ma, nelle elezioni politiche, io non vorrei che si frazionassero troppo le sezioni, e non lo vorrei per delle ragioni, che non espongo per non tediare troppo la Camera. Mi basti ricordare che la tendenza di tutti i popoli più liberi, soprattutto in seguito al grande sviluppo delle comunicazioni, è quella di riunire più che è possibile gli elettori nell'atto della votazione, non di frazionarli.

Infatti, nell'Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, nel Belgio, dappertutto, si cerca che, nelle elezioni politiche, gli elettori ac-

corrano in gran numero ad un centro, perchè è evidente che, nelle elezioni politiche, bisogna sottrarre quanto più è possibile gli elettori all'idea del piccolo campanile, dove sono due o tre caporioni, che dominano gli elettori. Quando gli elettori non arrivano a 50, in mano di chi credete che siano? In mano di un proprietario o del parroco.

È bene dunque che questi elettori, che sono in così piccolo numero, vadano in un Comune vicino, scambino le loro idee con altri elettori, le allarghino e sappiano come devono concorrere all'elezione del deputato.

Aggiungo un'altra considerazione. Se frazioniamo troppo le Sezioni, nelle elezioni politiche abbiamo il gravissimo inconveniente di non poter formare i seggi. Perciò la Commissione vi ha proposto di elevare fino a 600 elettori il massimo di ciascuna Sezione, per render più facile la sorveglianza e più agevole anche la formazione dei seggi, che in una frazione di meno che 50 elettori sarebbe pressochè impossibile.

Io dunque spero che la Commissione, pure accettando la proposta relativa all'appello nel caso in cui la Sezione non si voglia costituire, insisterà su questo minimo di 50 elettori, che, per me, è un'assoluta necessità e fino al quale non si deve discendere se non quando le condizioni di viabilità assolutamente lo esigono.

Presidente. Onorevole relatore, vi è dunque un emendamento dell'onorevole Castorina ed altri deputati. Esso è così concepito: al secondo capoverso si sostituirebbe questa dicitura:

« Le frazioni che contano non meno di 50 elettori hanno diritto ad una Sezione propria.

« Castorina, Fili-Astolfone, Leali, Chindamo, Piccolo-Cupani, Martini Giovanni, Bufardecì, Gatti-Casazza, Cavalieri, Lo Re Nicola, Bertollo, Lazzaro. »

Sarebbe soppresso il terzo capoverso.

Ha facoltà di parlare per dichiarare se lo accetta.

Grippo, relatore. Devo osservare prima di tutto che l'obbligatorietà di istituire queste sezioni è pericolosa per gli inconvenienti già denunziati, o per lo meno la proposta potrebbe essere accettata mantenendo però sempre quel primo inciso, tenendo cioè conto delle condizioni speciali di lontananza o di

viabilità, perchè è una necessità che questa condizione resti.

Io non mi rifiuto, come non si rifiuta la Commissione (e lo abbiamo già dichiarato) di rendere obbligatorio quello che prima era facoltativo, ma purchè si tenga fermo che la difficoltà delle comunicazioni resta sempre una condizione indispensabile per istituire le nuove sezioni.

Quanto poi alla osservazione del collega Lazzaro io lo prego di osservare che secondo l'articolo 62 della legge comunale e provinciale è già stabilito il diritto alla votazione speciale per le frazioni, che hanno una rappresentanza separata. Ma la sua osservazione non ha qui la sua ragione d'essere quando ci ricordiamo del modo come è stato approvato l'articolo primo della presente legge.

Ma ad ogni modo io lo pregherei di non insistere nella sua proposta, perchè la Camera ritornerà sulla questione ed allora potrà essere meglio chiarito questo concetto, che ora pare oscuro.

A me pare che l'articolo primo abbia già dato la base giuridica di questa distribuzione degli elettori in sezioni o dei casi in cui si deve ammettere votazione separata. Ripeto, per quel che riguarda le altre osservazioni non esitiamo ad accogliere che quella istituzione di frazioni, che prima era facoltativa, diventi obbligatoria, ma sempre mantenendo intatto il nostro concetto che ciò debba dipendere non solo dal numero di cento elettori, ma anche dalle condizioni speciali di lontananza e di viabilità; che giustifichino questo frazionamento delle sezioni.

Non ripeto poi le osservazioni che ha già in proposito egregiamente svolto l'onorevole Brunialti.

Presidente. Onorevole Castorina, insiste nel suo emendamento?

Castorina. V'insisto.

Presidente. L'onorevole Lazzaro?

Lazzaro. L'onorevole Curioni ha detto che le sezioni come io le domando sono già nell'articolo 62 della legge comunale e provinciale.

Questo è un errore perchè nel fatto non è così. Le borgate che hanno diritto a votazione separata non sono costituite in sezioni. Il fatto è questo. Io sono, ad esempio, elettore amministrativo di una frazione del comune di Caserta; ebbene debbo andare a votare a Caserta in ogni modo, e ciò perchè la

Giunta di Caserta ha interesse a far votare tutti lì. Quindi il fatto non è come il collega lo espone. Ma io accetto il gentile invito della Commissione e spero che quello che ora non è chiaro nell'articolo 1° sarà chiarito nella prossima terza lettura. Io tengo a questo: che tutte le borgate, le quali per virtù dell'articolo 62 hanno diritto a votazione separata, votino separatamente. Nè mi rimuovono dal mio parere le ragioni addotte dall'onorevole Brunialti. Io sono del parere contrario al suo. Andando al capoluogo le frazioni sono condotte dai capiparte e votano sempre come essi vogliono: le influenze di questi capi parte sono subite tanto che si voti lontano quanto quando si vota entro la frazione di ogni comune. E quando certi risultati, certi inconvenienti non si possono evitare, è meglio procurar di non renderli più gravi.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Dunque l'onorevole Castorina propone a questo articolo il seguente emendamento:

« Le frazioni che hanno non meno di 50 elettori hanno diritto ad una sezione propria. »

Questo emendamento sostituirebbe il secondo capoverso dell'articolo e renderebbe superfluo il terzo.

Lo pongo a partito.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento dell'onorevole Castorina è respinto).

Pongo ora a partito l'intero articolo 2° come è stato modificato dalla Commissione. Lo rilleggo:

« Art. 2. Ogni sezione non potrà avere più di 600 elettori iscritti, nè meno di 100.

« Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale si costituiranno sezioni con un numero minore di 100 elettori, ma mai inferiore a 50.

« La costituzione di tali sezioni deve essere approvata dalla Commissione provinciale alla quale si potrà ricorrere contro le deliberazioni della Commissione comunale. »

(È approvato).

« Art. 3. Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano ascritti.

« Non si possono convocare nello stesso fabbricato gli elettori in più di quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala della

singola sezione deve condurre solo a due sezioni. »

Brunialti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Brunialti. In quest'articolo vi è una disposizione, che non trovo molto opportuna.

Prego la Commissione di considerare che le sezioni, specialmente nelle grandi città, possono contare fino a 600 elettori; ora, il convocare 2400 elettori in uno stesso fabbricato pare a me che possa dar luogo a gravissimi inconvenienti.

Suppongo che la Commissione abbia desunto questa disposizione dalla legge elettorale belga, che è la sola che abbia una disposizione simile. Ma nel Belgio questa disposizione ha ragion d'essere, perchè colà gli elettori, che convengono tutti al capoluogo del circondario sono in numero grande e quindi i locali sono relativamente scarsi; cosicchè si comprende la necessità di riunire anche quattro sezioni nello stesso locale.

Ma in Italia, con una popolazione tanto più vivace, tanto più energica, mi pare che sia un pericolo riunire 2400 elettori nello stesso fabbricato.

Grippe, relatore. Con due entrate separate.

Brunialti. Sta bene, con due entrate separate; ma sempre nello stesso fabbricato.

Ora, io non vedo la necessità di questa disposizione. L'articolo 74 della legge elettorale politica dice che non si possono convocare più di due sezioni nel medesimo fabbricato, e che ogni sezione deve avere una sala propria.

A me parrebbe più opportuno che questa disposizione fosse estesa all'elettorato amministrativo, disponendo che per le elezioni amministrative non più di due sezioni si possano riunire nello stesso fabbricato.

Noi non manchiamo di fabbricati, specialmente nei grandi Comuni; abbiamo, per esempio, gli edifici scolastici dove gli elettori possono essere riuniti.

Pregherei dunque la Commissione di voler cercare il modo d'evitare quello che a me sembra un vero pericolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertollo.

Bertollo. Mi permetto di osservare che in questo articolo potrebbe trovar luogo l'obiezione mossa dal collega Lazzaro, il quale in sostanza osservava che la Giunta municipale

potrebbe talora destinare, spinta forse da ragioni di parte, locali non adatti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippe, relatore. Comincio da quest'ultima osservazione.

La prima parte di questo articolo 3° dice che gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Questa disposizione tende appunto a creare quella tal separazione, di cui ha parlato testè l'onorevole Bertollo. Essa quindi deve bastare ad appagare tutti i suoi scrupoli, e ad eliminare i suoi dubbi.

Abbiamo poi stabilito coll'articolo precedente che contro le deliberazioni della Commissione comunale si può ricorrere alla Commissione provinciale; con ciò vengono anche pienamente garantiti i diritti e gli interessi degli elettori.

Del resto la legge non può prevedere tutto nè provvedere a tutto.

In quanto alla seconda parte dell'articolo stesso, pregherei l'onorevole Brunialti di non insistere; queste questioni del frazionamento delle sezioni, dell'accesso e delle condizioni dei locali mi parrebbe quasi più opportuno fossero lasciate al regolamento. Non vorrei che, a furia di distinzioni, si venisse a rendere impossibile l'esercizio del diritto elettorale, e si venissero ad aggravare i Comuni di nuove spese per creare locali con accessi speciali.

Prego quindi l'onorevole Brunialti di non insistere, confidando che col tempo le migliorate condizioni dei Comuni renderanno più facile questa separazione di locali.

Presidente. Onorevole Brunialti, Ella non fa proposte?

Brunialti. Non posso farle ora, perchè non ho il tempo di raccogliere le dieci firme prescritte dal Regolamento; ma mi riservo di farle in occasione della terza lettura, non essendo persuaso delle ragioni addotte dall'onorevole relatore.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 3.

(È approvato).

« Art. 4. Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni gli elettori riceveranno dal sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste, per mezzo dell'Ufficio postale, che ne ritirerà ricevuta.

« In detto certificato si indicherà la se-

zione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

« Gli elettori fino al giorno della elezione possono richiedere il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo avessero ricevuto o lo avessero smarrito.

« A tale oggetto l'ufficio comunale negli ultimi cinque giorni, che precedono la elezione, deve rimanere aperto almeno 5 ore al giorno oltre al giorno della votazione, sotto la responsabilità del segretario comunale che in caso di inosservanza sarà passibile della multa di lire 100. »

L'onorevole Lucifero propone di sostituire all'ultimo capoverso il seguente: « *A tal uopo l'ufficio comunale resterà aperto quotidianamente almeno sei ore, nei cinque giorni precedenti, ed in quello della votazione, sotto la responsabilità, ecc.* » come nell'articolo della Commissione.

L'onorevole Lucifero ha facoltà di parlare.

Lucifero. Spero che l'onorevole relatore accetterà il mio emendamento, il quale non fa che portare a sei le cinque ore, in cui l'ufficio comunale deve quotidianamente rimanere aperto. Mi pare poi che la mia dizione renda l'articolo più chiaro.

Quindi credo inutile di svolgerlo, e mi limito a domandare all'onorevole relatore se lo accetti.

Presidente. Onorevole relatore...

Grippe, relatore. Avendo avuto precedentemente comunicazione dell'emendamento dell'onorevole Lucifero, trattandosi di una semplice modificazione di forma, e di portare a sei le cinque ore, la Commissione non ha difficoltà di accettarlo anche per dimostrare che non tiene né alla forma né alla sostanza delle sue proposte, quando questa sostanza non venga mutata nella sua base.

Castorina. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Castorina. Mi parrebbe opportuno che la multa di lire 100, a cui dovrebbe essere condannato il segretario comunale in caso di inosservanza di questa disposizione, fosse portata almeno a 500 lire, oppure che si comminasse la sospensione temporanea dall'ufficio; altrimenti la pena riuscirà praticamente inefficace.

Presidente. Onorevole relatore...

Grippe, relatore. La Commissione, per seguire le tendenze repressive dell'onorevole

Castorina, potrebbe consentire a stabilire che la multa sia estensibile da cento a cinquecento lire. Badiamo però di non esagerare, perchè altrimenti si riesce allo scopo contrario.

Presidente. Ma lasci andare, onorevole relatore. Mantenga la sua proposta! (*ilarità*).

Chindamo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chindamo. Io proporrei che il certificato elettorale fosse rimesso agli elettori, non già per mezzo dell'ufficio postale, ma bensì per mezzo del messo comunale. Nei Comuni rurali gli elettori sono tutto il giorno al lavoro in campagna, e non hanno tempo di andare a ritirare il certificato all'ufficio postale; quindi ignorerebbero quando e dove avvenga l'elezione, e non vi potrebbero prender parte.

Spero che la Commissione accetterà questo piccolo emendamento.

Rospigliosi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Rospigliosi. Vorrei pregare la Commissione di chiarire meglio il concetto contenuto nel terzo capoverso di questo articolo 4, dove è detto che « gli elettori *fino al giorno dell'elezione* possono richiedere il certificato, ecc. » Con questa dizione parrebbe che il giorno dell'elezione non si possa più andare al Municipio a ritirare il certificato.

Grippe, relatore. L'emendamento dell'onorevole Lucifero, che abbiamo accettato, dice chiaramente che è compreso anche il giorno della elezione.

Rospigliosi. Ma io vorrei che fosse espresso chiaramente, anche nel terzo comma, che anche nel giorno della elezione si può ritirare il certificato.

Lucifero. Ma c'è nell'emendamento mio!

Rospigliosi. Scusi, il suo emendamento dice che l'ufficio resterà aperto; ma non dice che si potrà ritirare il certificato.

Lucifero. Se sta aperto, vuol dire che può andare a ritirarlo.

Grippe, relatore. Siamo d'accordo sul concetto; quanto alla forma, quando si dice nell'ultimo capoverso che l'ufficio comunale resterà aperto per sei ore al giorno nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione, mi pare che si sia detto tutto. Perché starebbe aperto l'ufficio comunale, se non per rilasciare i certificati?

Ad ogni modo nel terzo comma si possono sopprimere le parole « fino al giorno delle

elezioni. » Così gli scrupoli del collega Rospigliosi saranno eliminati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

Lucifero. Il contesto di questo articolo dice chiaramente quello, che l'onorevole Rospigliosi vuole sia detto, e cioè che gli elettori possano, anche nel giorno della elezione, richiedere il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo avessero ricevuto o lo avessero smarrito.

Questo concetto è espresso chiaramente nel mio emendamento all'ultimo capoverso, accettato dalla Commissione, ove è detto: *A tale uopo* (e cioè perchè gli elettori possano andare a ritirare questo certificato) l'ufficio resterà aperto quotidianamente almeno sei ore nei cinque giorni precedenti ed in quello della votazione.

Domando io che cosa significherebbero le parole « *A tal uopo* », se non si riferissero alla distribuzione del certificato d'iscrizione a coloro, che non lo avessero fino a quel momento ricevuto, o lo avessero smarrito.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Grippe, relatore. La Commissione ha già dichiarato di accettare l'emendamento dell'onorevole Lucifero; inoltre, poichè tutti siamo d'accordo sulla sostanza, consente che al terzo comma siano soppresses le parole « fino al giorno della votazione. » Così saranno rimossi i dubbi dell'onorevole Rospigliosi.

Rizzo. Domando di parlare.

Presidente. La Commissione dunque accetta l'emendamento dell'onorevole Lucifero all'ultimo comma di questo articolo.

Inoltre l'onorevole Chindamo ha pregato la Commissione di considerare se non sarebbe opportuno di sopprimere al primo comma le parole « per mezzo dell'ufficio postale. »

Su questa proposta dell'onorevole Chindamo ha chiesto di parlare l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

Rizzo. Ho chiesto di parlare per pregare l'onorevole relatore e la Commissione di prendere in considerazione la domanda dell'onorevole Chindamo, che mi pare opportunissima. Infatti bisogna considerare che secondo quest'articolo, l'elettore dovrebbe recarsi all'ufficio postale come se si trattasse di ritirare una lettera raccomandata, rilasciandone ricevuta. Faccio notare che gli uffici postali non esistono in tutte le frazioni, e che talvolta ne sono lontanissimi: quindi avverrà che in

ciascun ufficio postale resterà giacente un cumulo di certificati elettorali, con tutte quelle conseguenze, che non occorre esporre alla Camera.

Perciò pregherei l'onorevole relatore di esporre il suo parere su questo emendamento.

Grippe, relatore. Ma quale è questo emendamento?

Chindamo. Invece di dire: « per mezzo degli uffici postali, » si dica « per mezzo del messo comunale. »

Grippe, relatore. No, non è possibile!

Levi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Levi. Prego l'onorevole Chindamo di riflettere che questa variante non solo non sarebbe utile, ma potrebbe essere pericolosa, perchè darebbe luogo a parzialità.

Credo che sarebbe molto meglio di mantenere quello che è scritto nell'articolo, e cioè che il certificato sia trasmesso per mezzo dell'ufficio postale, invece che per mezzo del messo comunale.

Chindamo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chindamo. Faccio osservare all'onorevole Levi che in tal modo tre quarti degli elettori di campagna resteranno senza certificato elettorale, perchè non andranno a ritirarlo.

In primo luogo tutti gli elettori dovrebbero sapere che sono stabilite le elezioni, e d'ordinario gran parte degli elettori della campagna non lo sa; in secondo luogo, anche se lo sapessero, questi elettori vanno a lavorare in campagna e non ritornano in paese che al sabato sera; quindi non hanno il tempo materiale, quand'anche lo volessero, di andare a ritirare il certificato.

Ne verrebbe di conseguenza che nei Comuni rurali la sala elettorale rimarrebbe deserta.

Spirito F. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Spirito Francesco. Io sono contrario ad introdurre tanti particolari nelle leggi; i particolari bisogna lasciarli ai regolamenti, i quali sono più mutabili delle leggi. Poichè quando un inconveniente si verifica è facile mutare il regolamento, mentre è difficile mutare la legge.

Ora io trovo giusto quello, che si è osservato riguardo agli uffici postali; l'inconveniente c'è tanto nei piccoli comuni rurali, quanto nelle grandi città; ed infatti, o voi

obbligate tutti gli elettori a recarsi all'ufficio postale, e allora vi sarà un affollamento tale, che riuscirà di danno agli altri servizi; oppure obbligate gli agenti postali a recarsi al domicilio da ciascun elettore a consegnargli il certificato ritirandone la ricevuta; ed allora, se considerate che gli elettori possono essere venti o trenta mila, vedrete che questo non è possibile. Ora io credo che si potrebbe semplificare l'articolo dicendo semplicemente:

« Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni gli elettori riceveranno dal sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste, e ne rilasceranno la ricevuta. »

L'importante è che si abbia dall'elettore la ricevuta del certificato. In qual modo poi l'elettore debba ricevere questo certificato, se per mezzo dell'ufficio postale o per mezzo del messo comunale, lasciamo che sia stabilito dal regolamento; tanto più che in una località potrebbe essere più conveniente un mezzo, in un'altra potrebbe esser preferibile un altro. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Grippo, relatore. A noi pare che l'articolo debba rimanere come sta.

Le osservazioni dei colleghi possono valere come raccomandazioni per lo studio del regolamento.

Presidente. Ma se nella legge si stabilisce che la distribuzione dei certificati dev'essere fatta per mezzo degli uffici postali, il regolamento non potrà stabilire diversamente: ora è evidente che nelle campagne questo sistema può dar luogo a non lievi inconvenienti.

Grippo, relatore. Ma in tal modo ci mettiamo in una casistica pericolosa!

Voci. Limitiamoci a stabilire l'obbligo della ricevuta!

Chiaradia. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chiaradia.

Chiaradia. Mi pare che qui ci sia una questione gravissima, non nel modo come i certificati saranno recapitati, ma precisamente nella parola *riceveranno*.

Con questa parola la legge fa obbligo alla autorità municipale non solo di mandare il certificato, ma di far sì che l'elettore lo riceva. Ora questo è assai grave. Io dico quindi: stabilite che l'autorità municipale debba spedire i certificati con tutte le cautele, in modo che sia assai difficile che non pervengano all'elettore; ma non mettete nella legge l'obbligo pei sindaci che gli elettori abbiano a ricevere i certificati; pensate quale grave responsabilità

addossate all'autorità, che deve recapitare i certificati! Equi appunto è la questione grave.

Io non posso ora proporre un emendamento; ma prego la Commissione di studiare nuovamente la questione e di proporci, in occasione della terza lettura, una disposizione più acconcia e più pratica, perchè, ripeto, la questione è molto seria.

Colombo-Quattrofrati. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Colombo-Quattrofrati. Io propongo che su questo articolo sia sospesa ogni deliberazione. Sono del parere dell'onorevole Chiaradia, e credo che l'obbligo della ricevuta darà luogo a moltissimi inconvenienti. Come si procederà quando non si trova l'elettore? Come si procederà nelle campagne, dove gli elettori sono quasi sempre assenti? Come faranno il messo postale o il messo comunale a ritirare la ricevuta da chi è assente?

La Camera vede dunque che si va incontro a difficoltà quasi insuperabili. Perciò propongo la sospensiva su questo articolo, affinché la Commissione possa studiare una proposta, la quale non dia luogo a questi inconvenienti.

Presidente. Onorevole relatore...

Grippo, relatore. Pregherei i colleghi di votare l'articolo così com'è proposto. In terza lettura la Commissione presenterà una formula, sulla quale tutti potranno trovarsi d'accordo. Ma la Commissione dichiara fin d'ora che non può rinunciare all'obbligo della ricevuta.

Presidente. Onorevole relatore, consenta che questo articolo sia sospeso, come ha proposto l'onorevole Colombo Quattrofrati.

Grippo, relatore. Allora la Commissione si riserva di ritornare su questo articolo e di presentare alla Camera una nuova proposta. Pregherei però che il seguito di questa discussione fosse rimandato a martedì, anzichè a lunedì, affinchè possa trovarsi presente il presidente della Commissione, che si trova ora in Sardegna.

Voci. No! no! lunedì.

Presidente. Allora il seguito di questa discussione è rimandato alla seduta antimeridiana di lunedì.

La seduta termina alle 12. 5.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

